

***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

ORDINANZA N. 70

VISTO l'art. 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 con il quale, per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate al fenomeno bradisismico, è stata assegnata al Presidente della Giunta Regionale della Campania, quale Commissario Straordinario, una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all' art. 84 della L. 219/81, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale;

VISTA la deliberazione n° 207/4 del 26.3.85 con la quale, in ottemperanza al predetto art. 11 della L.887/84, il Consiglio Regionale ha approvato il programma di cui trattasi;

VISTO l'Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Regioneria Generale dello Stato – IGED, il Presidente della Regione Campania – Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18° della legge 887/84 per l'attuazione del sistema di trasporto intermodale delle aree interessate dal fenomeno bradisismico e Commissario Liquidatore di cui al D.P.C.M. del 22.4.1994 e successive proroghe e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio - Direzione Generale per la qualità della vita, con il quale è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'art. 11, comma 18° della legge 887/84;

VISTA l'ordinanza n. 1497 del 7.3.2006 e la successiva convenzione n. 6 Rep del 2.5.2006 con le quali, avvalendosi degli strumenti richiamati nel Decreto Legislativo 20.8.2002 n. 190, l'amministrazione concedente ha proceduto alla rimodulazione dell'oggetto della concessione affidata al Consorzio Copin, mediante l'applicazione analogica della normativa disciplinante l'istituto del *general contracting*;

VISTA l'ordinanza n. 1515 del 8.11.2006, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare generale dell'intervento C15 "Cavalcavia linea ferroviaria F.S. in via Campana – Parco De Luca";

VISTA la Convenzione Rep. n. 9 sottoscritta con la Società di Progetto Copin S.p.A. in data 29.11.2006, atto applicativo alla convenzione Rep. n. 6/2006, concernente, tra l'altro, la disciplina esecutiva dell'intervento di cui sopra;

VISTE le ordinanze nn° 12 dell'11/1/2008, 21 del 21/7/2008 e n° 62 del 27/10/2010, con le quali è stata approvata la progettazione relativa alla realizzazione dell'opera in questione;

VISTA la propria ordinanza n° 31 del 30/03/89 e le successive modifiche ed integrazioni contenenti le norme per la disciplina delle procedure espropriative relative alle opere oggetto del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico;

***Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84***

VISTA l'ordinanza n° 392 del 07/04/93, con la quale, in ordine alle procedure espropriative, sono state confermate le disposizioni dettate con la succitata ordinanza n° 31/89 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA l'ordinanza n. 22 del 17/8/2008, con le quali sono state individuate e vincolate le aree necessarie per la realizzazione dell'opera in argomento;

VISTA la nota n° 617 del 20/9/2011, con la quale l' a Copin s.p.a. ha richiesto la proroga di 12 mesi del termine per le procedure espropriative, fissato dalla predetta ordinanza al 31/12/2011;

ATTESO che il Concessionario ha motivato la richiesta con le difficoltà esecutive intervenute nel corso dei lavori ed in particolare con il rinvenimento di strutture archeologiche che ha comportato la necessità di prevedere una variazione delle opere come inizialmente previste, approvata con la su citata ord. 62/2010;

SENTITO il Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 22/12/2011;

VISTO l'art. 13, comma 5, del DPR 8 /6/2001 n. 327;

RITENUTO, alla luce del parere espresso dal CTA, di poter prorogare, fermi restando i termini contrattuali, i termini previsti dalla suindicata ordinanza n° 22 del 17/8/2008 al 31/12/2012;

DISPONE

Per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. Il termine finale del vincolo imposto sulle aree individuate con ordinanza n° 22 del 17/8/2008, il termine di efficacia delle occupazioni, il termine di completamento delle procedure espropriative, determinati al 31/12/2011 vengono prorogati al 31/12/2012, fermi restando i tempi di completamento delle opere stabilite nella Convenzione con il Concessionario.
2. La presente ordinanza sarà pubblicata, per quindici giorni naturali e consecutivi, all'Albo del Comune di Pozzuoli, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. Di detta pubblicazione sarà dato avviso sui quotidiani IL MATTINO, LA REPUBBLICA.

Essa verrà inoltre trasmessa al Concessionario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile della Struttura di Coordinamento L. 887/84 curerà l'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, 30 dicembre 2011

Caldoro